

CITTA' DI ORBASSANO
Provincia di Torino



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE

DI PATROCINI, CONTRIBUTI ECONOMICI E

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 25/02/2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 61 DEL 26/11/2015

E N. 64 DEL 07/10/2016.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Orbassano, in attuazione del disposto dell'art. 12 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, modificata dalla legge n. 15 dell' 11 febbraio 2005 e in applicazione dell'art. 9 dello Statuto Comunale, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e incentiva l'azione di promozione e diffusione della storia, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero.

2. Le norme del presente regolamento fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di:

- contributi finanziari
- agevolazioni economiche
- patrocini

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per patrocinio: l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, senza l'assunzione di alcun onere per il Comune;
- per agevolazione economica:
 - a) l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale;
 - b) l'esenzione totale o parziale di tributi comunali, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) l'uso di locali o strutture di proprietà del Comune gratuito o a tariffe agevolate o ridotte con oneri a carico del Comune, secondo i casi previsti e disciplinati nella deliberazione annuale relativa alla determinazione delle tariffe. Gli usi ricorrenti possono essere disciplinati con convenzioni nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento;
- per contributo economico: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti di cui all'art. 3 a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3 – BENEFICIARI

1. Il patrocinio, le agevolazioni economiche ed i contributi economici possono essere richiesti da Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi e **Comitati**, con sede e operanti sul territorio del Comune di Orbassano per attività non a scopo di lucro, nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel Bilancio.
2. **Per specifici progetti a favore della collettività orbassanese possono essere concessi patrocini, agevolazioni economiche e contributi anche ad Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi e comitati con sede e/o operanti sul territorio del Comune di Orbassano.** La richiesta sarà valutata dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione dei contributi annuali ordinari e straordinari è ad esclusivo beneficio delle associazioni iscritte all'Albo comunale.

4. Per la concessione dei contributi speciali costituisce condizione preferenziale, ma non criterio esclusivo, l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Orbassano. Pertanto, l'Amministrazione potrà erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche ad Istituzioni, Associazioni senza scopo di lucro e **Comitati**, con sede **e/o** operanti sul territorio di Orbassano che, pur non essendo iscritte al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore e con il coinvolgimento della Comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

5. Le domande di patrocinio, contributo economico o agevolazione economica devono essere presentate esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali, reperibili sul sito web del Comune. Rimane comunque in carico al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa proposta, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, permessi previsti ai sensi di legge, qualora necessari.

ARTICOLO 4 – OBBLIGO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione di patrocinio, contributi economici e agevolazioni economiche comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione dei benefici è facoltà dell'Amministrazione, con apposito atto, procedere:

- a. al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
- b. alla riduzione del contributo in caso di errata/incompleta rendicontazione delle spese;
- c. alla revoca di quanto concesso se non ancora liquidato.

3. Verificandosi quest'ultima fattispecie, non verranno prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nei due anni successivi da parte dello stesso soggetto.

4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione erronea, fatta salva la possibilità di rettifica, il beneficiario è tenuto alla restituzione.

TITOLO II: PATROCINIO

ARTICOLO 5 – ISTANZA E PROVVEDIMENTO

1. Il patrocinio è l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive e per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale e si manifesta con la facoltà data al richiedente di utilizzare il logo del Comune.

2. La concessione del solo patrocinio non comporta in alcun caso oneri e assunzione di spese, né concessione di contributi economici da parte dell' Amministrazione comunale .

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

4. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di agevolazioni e vantaggi economici, qualora concorrano i requisiti previsti dal presente regolamento.

5. La concessione del patrocinio compete al Sindaco o, qualora sia accompagnato da concessioni di agevolazioni e vantaggi economici, alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI RICHIESTA

1. I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata da:

- descrizione dell'iniziativa
- programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione
- bozza del materiale pubblicitario.

2. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

3. Il provvedimento autorizzativo sarà emanato dal Sindaco, ovvero dalla Giunta nel caso di cui al precedente art. 5 – comma 5, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente.

TITOLO III: CONTRIBUTI ECONOMICI

ARTICOLO 7 - CRITERI

1. Al fine di conseguire le finalità previste dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Orbassano assegna contributi in favore dei soggetti indicati nel titolo I all'art. 3), privilegiando quelli che operano in unione ed in coordinamento fra di loro per:

- a. recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell'anziano;
- b. divulgare la conoscenza della storia del popolo italiano e delle lotte per la democrazia;
- c. studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini purché di pubblica fruizione;
- d. illustrare, divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Orbassano;
- e. illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia comunale e territoriale ;

- f. promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e della solidarietà;
- g. stampare atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei commi precedenti;
- h. organizzare momenti di educazione e sensibilizzazione, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e telematico;
- i. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
- j. stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche inerenti l'ambito sanitario e sociale ;
- k. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori in tutti i settori sociali e culturali;
- l. conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale;
- m. sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
- n. partecipare a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
- o. sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti per l' incentivazione e la diffusione della pratica sportiva;
- p. concorrere alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva per lo svolgimento di attività sportive.

2. I contributi economici sono assegnati:

- a. privilegiando le iniziative coerenti con gli indirizzi approvati annualmente dall'Amministrazione o che comunque facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo dell'Amministrazione comunale;
- b. tenendo presente:
 - l'utenza destinataria dell'iniziativa
 - il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà,
 - gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire
 - se la stessa gode di altre forme di finanziamento
- c. favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con gradimento della collettività.

ARTICOLO 8 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DA SUPPORTARE

1. La concessione del contributo è subordinata alla valutazione da parte dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle finalità delle iniziative proposte, alla tipologia degli interventi, alla continuità di attività gradite alla collettività e alla possibilità finanziaria dell'Ente. La compartecipazione del Comune potrà avvenire per:

- ♦ attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione delle Associazioni iscritte all'Albo comunale e per lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo per la Comunità locale, previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, preventivamente approvati dalla medesima;

- ♦ attività straordinaria, nel caso di richieste di contributi da parte di associazioni iscritte all'Albo comunale per iniziative non programmabili e non prevedibili alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 12 comma 5.;
- ♦ progetti o iniziative specifiche (contributi c.d. "speciali"), che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale, per cui si possono concedere forme di sostegno, dirette a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la Comunità locale.

2. Sarà privilegiata la concessione dei contributi ordinari. La concessione dei contributi straordinari avverrà successivamente all'adozione degli atti amministrativi di concessione dei contributi ordinari e in relazione alla disponibilità di bilancio residua.

ARTICOLO 9 - VOCI DI SPESA NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse a contributo:
- a. spese non strettamente ricollegabili all'attività/iniziativa per cui si richiede il contributo;
 - b. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile;
 - c. il deficit di esercizio dell'anno precedente e accantonamenti per spese future;
 - d. pasti (pranzi, cene, buffet) che non siano strettamente inerenti all'attività o al progetto ammesso al finanziamento. I rimborsi per pasti inerenti all'attività o al progetto non potranno comunque essere superiori al 10% del contributo concesso;
 - e. attività rese a titolo di volontariato;
 - f. spese di beneficenza;
 - g. spese per feste sociali (quali, a titolo di esempio, feste di compleanno, anniversari di matrimonio, necrologi, doni, pranzi e cene sociali, ecc.)
 - h. spese per gite, viaggi, nonché altre attività che rivestono carattere ricreativo;
 - i. interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie o di mora o sanzioni pecuniarie di qualunque natura, tributi non versati, risarcimento di danni per responsabilità civile;
 - j. ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da adeguata documentazione.

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo economico potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:
- a. per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 50%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;
 - b. a rendicontazione avvenuta.
2. Per ottenere l'anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta nell'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.
3. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i.
4. La modalità dell'erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.

5. Limitatamente agli eventi e/o manifestazioni programmate e ricorrenti, individuate dalla Giunta Comunale, svolte in sussidiarietà orizzontale da Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, Comitati, l'Amministrazione Comunale, su esplicita e motivata richiesta, può autorizzare una anticipazione del contributo concesso in misura pari al 90% della cifra richiesta fatto salvo il rendiconto finale a saldo o rimborso, che dovrà sempre essere conforme al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 11 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo di cui al precedente articolo 10, la liquidazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:

- a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
- b. consuntivo delle entrate e delle spese, tutte munite di regolari giustificativi di spesa in originale, riferite al costo totale del progetto e non solo alla quota finanziata dall'Amministrazione.

I documenti di cui alle precedenti lett. a. e b. devono essere presentati entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

3. La liquidazione è disposta con provvedimento del Dirigente su proposta del Responsabile di procedimento.

4. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.

5. L'autocertificazione delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è ammessa per le spese generali, di cancelleria e telefoniche, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, in misura non superiore al 15% del contributo concesso e comunque per un importo massimo di euro 200,00. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di esercitare il potere di verifica.

6. Le istituzioni scolastiche sono esentate dalla presentazione dei giustificativi di spesa di cui al comma 4. In sostituzione hanno l'obbligo di presentare autocertificazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il Dirigente Scolastico attesti che tutti i giustificativi (fatture quietanzate o altri documenti fiscalmente validi attestanti le spese sostenute) sono depositati agli atti d'ufficio.

ARTICOLO 12 – CONTRIBUTI ANNUALI ORDINARI

1. Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale (limitatamente all'iniziativa per cui si chiede il contributo) nella misura massima del 80% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, alle associazioni iscritte all'Albo Comunale.

2. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, sarà predisposto a cura dell'Assessorato competente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

3. I contributi economici potranno essere erogati successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente.

4. I contributi economici potranno essere erogati in deroga al precedente comma 3 esclusivamente quando l'attività oggetto della richiesta di contributo sia svolta in data antecedente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

5. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Amministrazione pubblica l'avviso per l'assegnazione dei contributi economici per l'anno successivo. Tale avviso individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione dell'Amministrazione. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione.

6. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da:

a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:

- a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
- il periodo e la durata di svolgimento;
- quantificazione presunta del numero dei partecipanti

b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi del legale rappresentante :

- ♦ godimento dei diritti civili e politici
- ♦ di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;
- ♦ di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Orbassano;
- ♦ di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;

c. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;

d. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;

e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;

f. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;

g. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;

h. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;

i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro:

j . l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, di cui al precedente art. 10, comma 2, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.

7. L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

ARTICOLO 13 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere, nel corso dell'anno, nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, contributi straordinari, per eventi che si dovessero verificare successivamente all'assegnazione dei contributi da parte della Giunta Comunale, alle associazioni iscritte all'Albo Comunale.

2. Potranno essere ammesse a contributo straordinario richieste di contributo in cui vengano evidenziate e supportate le motivazioni che non hanno consentito la presentazione dell'istanza nei termini previsti all'art. 12 comma 5. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.

3. La competenza a decidere sulle richieste di contributi straordinari è della Giunta Comunale.

4. La concessione del contributo di cui al presente articolo presuppone l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

5. Al fine di determinare il contributo, il legale rappresentante del beneficiario, dovrà inoltrare la seguente documentazione:

- a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - quantificazione presunta del numero dei partecipanti
- b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi del legale rappresentante :
 - ◆ godimento dei diritti civili e politici
 - ◆ di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;
 - ◆ di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Orbassano;
 - ◆ di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;
- d. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
- e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- f. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
- g. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
- h. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
- i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro:

j . l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, di cui al precedente art. 10, comma 2, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.

6. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

ARTICOLO 14 – CONTRIBUTI SPECIALI ORDINARI E STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere a Istituzioni, Associazioni e **Comitati**, senza scopo di lucro con sede **e/o** operanti sul territorio di Orbassano, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, contributi speciali ordinari e straordinari per sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale.

2. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, per la concessione di contributi speciali, sarà predisposto a cura dell'Assessorato competente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

3. I contributi economici potranno essere erogati successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente.

4. I contributi economici potranno essere erogati in deroga al precedente comma 3 esclusivamente quando l'attività oggetto della richiesta di contributo sia svolta in data antecedente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

5. La competenza a decidere sulle richieste di contributi speciali è della Giunta Comunale.

6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, costituisce condizione preferenziale, ma non criterio esclusivo, l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Orbassano. Pertanto, l'Amministrazione potrà erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche a Istituzioni, Associazioni e **Comitati** senza scopo di lucro, con sede **e/o operanti sul territorio di Orbassano** che, pur non essendo iscritti al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore e con il coinvolgimento della Comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

7. Entro il 15 settembre di ogni anno dovrà essere pubblicato l'avviso per l'assegnazione dei contributi speciali ordinari per l'anno successivo. Tale avviso individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione dell'amministrazione. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione .

8. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da:

- a. . relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - il periodo e la durata di svolgimento;

- quantificazione presunta del numero dei partecipanti
- b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi del legale rappresentante :
 - ♦godimento dei diritti civili e politici
 - ♦di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;
 - ♦di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Orbassano;
 - ♦di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- c. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;
- d. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
- e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- f. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
- g. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
- h. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
- i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro:
- j . l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, di cui al precedente art. 10, comma 2, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.

9. Potranno essere ammesse successivamente a contributo speciale straordinario richieste in cui vengano evidenziate e supportate le motivazioni che non hanno consentito la presentazione dell'istanza nei termini previsti nei commi precedenti. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.

10. Il beneficiario di un primo contributo economico speciale non potrà beneficiare di altri contributi economici per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

TITOLO IV: AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 15 – TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può intervenire per concedere il pagamento diretto di una parte delle spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quali ad esempio, l'eventuale assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti, l'eventuale assistenza sanitaria a mezzo di servizio ambulanza o modalità analoghe; l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi.

2. Ulteriori agevolazioni sono da considerarsi:

- a. l'eventuale vigilanza esterna, con utilizzo di personale della Polizia Locale e/o della Protezione Civile;
- b. l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (quali utilizzo del palco, delle transenne, ecc.), da indicare dettagliatamente nell'istanza.

TITOLO V- PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Dirigente individua il responsabile dell'unità organizzativa competente quale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
2. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse e ai presentatori delle singole istanze.

ARTICOLO 17 – ALBO DEI BENEFICIARI

1. Con delibera di Giunta Comunale è aggiornato annualmente l'Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari. La registrazione dei soggetti all'interno dell'albo compete all'ufficio ragioneria.
2. Gli atti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, di importo superiore a mille euro, sono pubblicati sul sito internet del comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 18 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il Comune predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito Internet comunale.

ARTICOLO 19 - NORME TRANSITORIE

1. Limitatamente all'esercizio 2015 le percentuali di contributo economico sono quelle stabilite con il regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 14 del 20/02/2002.
2. Il presente regolamento non trova applicazione per le istanze già perfezionate alla data della sua approvazione.

ARTICOLO 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

